SOCIETA' DELLA GIRAFFA
FONDATA NEL 1872
Via delle Vergini, 18 – SIENA

STATUTO

Le modifiche apportate, sono state approvate con delibera dell'Assemblea dei Soci dell'11 Febbraio 2022.

Gli articoli sono stati discussi e approvati singolarmente e nel loro complesso.

Il testo completo, dattiloscritto in dodici pagine (compresa la presente), numerate e firmate dal Presidente in carica alla data di approvazione, è allegato al verbale dell'Assemblea ed inserito negli atti ufficiali della Società.

11-02-2022

Il Presidente
Gianpaolo Betti

Articolo 1 – Natura giuridica e finalità

La Società della Giraffa, fondata l'8 luglio 1872, è un ente associativo a carattere volontario e senza finalità di lucro, costituito a scopo di favorire l'aggregazione e la crescita sociale dei Soci, con particolare riferimento ai valori della tradizione e della cultura senese.

Tali finalità sono perseguite svolgendo attività di comune interesse dei Soci in campo culturale, ricreativo,conviviale e sportivo.

La Società aderisce alla medesima organizzazione di promozione sociale di carattere nazionale cui aderiscono le altre Società di contrada operanti a Siena.

La Società della Giraffa contribuisce al raggiungimento delle finalità perseguite dalla Contrada.

Articolo 2 – Sede, colori sociali e motto

La Società della Giraffa ha sede in Siena, via delle Vergini n° 18.

I colori sociali sono il bianco e rosso e il suo stemma consiste in una giraffa tenuta da un moro, contornata da una corona di alloro, il tutto sormontato dalla scritta in oro "Società della Giraffa".

Il motto della Società della Giraffa è: "Nella contrada per la contrada".

Articolo 3 – La durata

La Società della Giraffa ha durata indeterminata; essa, comunque, viene sciolta qualora vi sia apposita delibera assembleare di cui all'art. 11. In tale caso il patrimonio della Società viene devoluto a fini di pubblica utilità o ad associazioni aventi finalità analoghe.

Articolo 4 – Il patrimonio

Il patrimonio della Società della Giraffa è costituito:

a) dai contributi straordinari dei Soci ed eventuali donazioni, legati e successioni testamentarie;
b) dai beni mobili necessari all'espletamento delle attività sociali;
c) dagli eventuali avanzi di gestione.

E' fatto divieto alla Società di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale per tutta la vita della Società stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

La Società ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali di cui all'art. 1 del presente Statuto.

La Società può fare donazioni.

Articolo 5 – I Soci

Sono Soci i Protettori dell'Imperiale Contrada della Giraffa.
Tutti i Soci devono uniformarsi alle disposizioni contenute nel presente Statuto ed a quelle emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito delle sue competenze.

Articolo 6 – Diritti dei Soci

I Soci hanno i seguenti diritti:
a) ricevere copia dello Statuto;
b) frequentare i locali, anche con i componenti della propria famiglia del cui comportamento sono direttamente responsabili;
c) hanno diritto al voto nell'assemblea e nelle elezioni del Consiglio Direttivo i soli Soci contradaioli maggiorenni in regola con il pagamento delle quote di Protettorato dei due anni precedenti.

Il voto è singolo, personale, libero ed uguale.

Articolo 7 – Doveri dei Soci

I Soci devono adempiere ai seguenti doveri:
a) osservare le norme contenute nello Statuto e farle osservare;
b) rispettare la dignità dei membri del Consiglio Direttivo e dei Soci;
c) comportarsi in modo da non recare danno morale o materiale alla Società.

Articolo 8 – Cessazione della qualifica di Socio

La qualifica di Socio si perde per:
a) dimissioni;
b) decesso;
c) espulsione.

Le dimissioni da Socio devono essere formalizzate per iscritto ed inviate al presidente; queste diventano effettive dopo la loro accettazione da parte del Consiglio Direttivo.

L'espulsione di un Socio è deliberata, ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto, a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo dopo aver sentito le giustificazioni dello stesso.

Articolo 9 – Procedimento disciplinare

Il Socio che non ottempera a quanto stabilito dall'art. 7 del presente Statuto è soggetto alla immediata sospensione con provvedimento del Presidente.

Trascorso almeno un mese dal provvedimento di cui sopra, il Consiglio Direttivo può procedere alla espulsione del Socio ai sensi dell'art. 8, terzo comma.

Il provvedimento di espulsione deve essere notificato al Socio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 10 – Gli organi sociali

Gli organi della Società sono:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) i Revisori dei Conti.

Articolo 11 – L'Assemblea dei Soci

La volontà dei Soci della Società della Giraffa si manifesta nell'Assemblea che esercita il potere nelle forme e nei limiti sanciti dal presente Statuto.

Possono partecipare all'Assemblea i Soci contradaioli.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente che ne determina l'ordine del giorno.
La convocazione avviene, a cura del Segretario, tramite avviso scritto esposto nel territorio della Contrada e nella sede della Società; può essere data notizia della convocazione anche con altri mezzi.

L'Assemblea Ordinaria è convocata:
a) ogni due anni, entro il mese di ottobre, per l'elezione della Commissione Elettorale;
b) ogni anno, entro il mese di Marzo, per la relazione morale e finanziaria dell'attività svolta e per la relazione programmatica del Presidente;
c) ogni anno, entro il mese di Ottobre, per l'approvazione del rendiconto economico finanziario dell'anno precedente, che deve riassumere le vicende economiche e finanziarie della Società, anche con riferimento all'attività decommercializzata. Per la redazione del rendiconto economico e finanziario si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 2423-bis, comma 1 del codice civile.

Il rendiconto, dopo essere stato approvato, rimane depositato, ai fini di pubblicità nei locali della Società per isuccessivi 12 mesi.
Negli anni nei quali si verifica il rinnovo delle cariche, la relazione morale e finanziaria verrà effettuata dal Presidente uscente, mentre quella programmatica verrà effettuata dal Presidente eletto, dopo l'insediamento del nuovo Consiglio da parte della Commissione Elettorale.
L'Assemblea straordinaria è convocata, con le modalità previste per quella ordinaria, su delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno 50 soci contradaioli.
Per la validità dell'Assemblea è necessaria la presenza di almeno trenta Soci contradaioli.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza relativa dei presenti e ai fini della pubblicità, rimangono depositate nei locali della Società per i successivi 30 giorni dall'avvenuta approvazione.
Per le deliberazioni relative allo scioglimento della società occorre il voto favorevole di almeno ¾ dei presenti.
Le votazioni avvengono, di regola, per alzata di mano; sono invece a scrutinio segreto per la nomina della Commissione Elettorale e quando tale forma sia richiesta dalla maggioranza assoluta dei presenti. Il Segretario redige il verbale della seduta.

Articolo 12 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo della Società, dura in carica due anni ed è composto da:

a) il Presidente;
b) il vice Presidente generale;
c) il vice Presidente responsabile dell'organizzazione;
d) il vice Presidente responsabile delle finanze;
e) il Cassiere;
f) il Bilnciere;
g) l'Economo responsabile della conservazione dei locali della Società e un addetto;
h) l'Economo responsabile delle forniture e della cucina e tre addetti;
i) l'Economo responsabile delle forniture e del buon andamento del bar e tre addetti;
j) l'Economo responsabile delle cene e dei banchetti e tre addetti;
k) il Segretario;
l) il vice Segretario;
m) il responsabile del Gruppo Sportivo "I Provenzani" e due addetti;
n) almeno cinque, fino ad un massimo di dieci consiglieri semplici cui può essere attribuita, da parte del presidente, la responsabilità di attività specifiche.

Il Consiglio Direttivo viene eletto secondo le modalità previste dagli art. 24 e 25 del presente Statuto.

Sono eleggibili a componenti del Consiglio Direttivo i Soci contradaioli, in regola con i pagamenti delle quote di Protettorato dei due anni precedenti, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età ad esclusione delle cariche di Presidente e vice Presidente, per le quali è necessario aver compiuto il venticinquesimo anno di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente. La convocazione avviene tramite comunicazione a cura del Segretario.

Il Consiglio Direttivo si riunisce normalmente una volta al mese e tutte le volte che il Presidente o cinque componenti lo ritengano opportuno.

All'inizio di ogni seduta il Segretario dà lettura del verbale di quella precedente che è votato ai fini dell'approvazione.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti, con votazione per alzata di mano.

Per la validità del Consiglio è necessaria la presenza di almeno sette dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni:

1. svolge l'ordinaria amministrazione;
2. esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
3. compie tutti gli atti necessari per la vita e lo sviluppo della Società;
4. prende provvedimenti disciplinari a carico dei Soci, in conformità a quanto disposto dall'art. 9 del presente Statuto;
5. propone all'Assemblea dei Soci il nominativo che dovrà ricoprire la carica di Presidente, nel caso in cui questa si sia resa vacante, ai sensi dell'art. 13, terzo comma, del presente Statuto;
6. stabilisce l'orario di apertura e di chiusura dei locali in uso alla Società;
7. delibera eventuali richieste d'uso e le modalità di utilizzo dei locali sociali da parte di terzi;
8. delibera l'organizzazione e la partecipazione alle attività sportive.

Il Consiglio Direttivo decade qualora si rendano vacanti contemporaneamente le cariche di Presidente e di vice Presidente oppure quando il numero complessivo dei suoi componenti si riduca a meno di sette.

Il Consiglio Direttivo può provvedere alla sostituzione delle cariche vacanti, eccetto quella di Presidente, con delibera della maggioranza assoluta dei componenti.

I consiglieri che ricoprono cariche specifiche possono avvalersi, per l'espletamento delle proprie funzioni, anche della collaborazione di Soci di loro fiducia.

Articolo 13 – Il Presidente

Il Presidente è il rappresentante legale della Società.

In caso di assenza temporanea il Presidente è sostituito dal vice Presidente.

In caso di vacanza della carica, le funzioni di ordinaria amministrazione sono espletate dal vice Presidente fino alla elezione del nuovo Presidente che deve avvenire entro trenta giorni e con le modalità previste dall'art. 12, nono comma, punto 5.

Nel caso in cui non venga reperita alcuna persona disponibile oppure l'Assemblea non approvi la proposta del Consiglio Direttivo, si procede a nuove elezioni nei modi previsti dal presente Statuto.

Articolo 14 – Competenze del Presidente

Il Presidente convoca e presiede:

a) l'Assemblea ordinaria;
b) l'Assemblea straordinaria;
c) le riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha inoltre le seguenti competenze:

a) rappresenta la Società in giudizio;
b) rappresenta la Società alle riunioni dei Presidenti delle Società di Contrada;
c) è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
d) promuove e coordina l'organizzazione e l'amministrazione della Società ed emana direttive generali al fine di garantire il buon andamento della medesima;
e) esercita il controllo preventivo su tutti gli atti della Società ed autorizza qualsiasi tipo di spesa riferibile alle specifiche attività della stessa;
f) esegue congiuntamente al vice Presidente, le verifiche di cassa, qualora ne ravvisi la necessità;
g) richiama verbalmente i Soci inadempienti;
h) conferisce incarichi specifici e temporanei ai membri del Consiglio Direttivo;
i) adotta provvedimenti di sospensione dei Soci, con l'ausilio del Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

Articolo 15 – Il vice Presidente Generale

Il vice Presidente Generale è il diretto collaboratore del Presidente e lo sostituisce in caso di assenza od impedimento temporanei. Dirige, coordina ed è responsabile delle funzioni di segreteria. E', altresì, responsabile di ogni tipo di comunicazione esterna della Società attraverso i mezzi tradizionali, internet e i *mass media.* Alle sue dipendenze operano il Segretario, il Vice Segretario e i Consiglieri delegati dal Presidente a svolgere attività attinenti a queste ultime.

Articolo 15 *bis* – il vice Presidente responsabile dell'Organizzazione

Il vice Presidente responsabile dell'Organizzazione coordina l'attività culturale, sociale, sportiva, ricreativa e conviviale della Società. Alle sue dipendenze operano l'Economo responsabile delle cene e dei banchetti e i Consiglieri delegati dal Presidente a svolgere attività attinenti a queste ultime.

Articolo 15 *ter* – il vice Presidente responsabile delle Finanze

Il vice Presidente responsabile delle Finanze coordina l'attività finanziaria, di cassa e di tenuta della contabilità della Società. Alle sue dipendenze operano l'Economo responsabile della conservazione dei locali della Società, l'Economo responsabile delle forniture e del buon andamento della cucina, l'Economo responsabile delle forniture e del buon andamento del bar, il Cassiere, il Bilanciere e i Consiglieri delegati dal Presidente a svolgere attività attinenti a quelle svolte da questi soggetti.

Articolo 16 – Il Cassiere

Il Cassiere ha le seguenti competenze:

a) custodisce la cassa della Società, esegue i pagamenti delle spese autorizzate dal Presidente e cura le entrate della Società;
b) tiene costantemente aggiornato il libro di cassa unitamente alla relativa documentazione;
c) ha facoltà di utilizzare, a firma congiunta con il Presidente, i conti correnti bancari intestati alla Società della Giraffa per operazioni di importo superiore a 5.000 €. Per importi inferiori il Cassiere ed il Presidente possono operare a firma disgiunta.
d) redige annualmente il conto consuntivo che il Presidente presenta al Consiglio Direttivo che lo sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea da effettuarsi entro il mese di marzo dell'anno successivo.

Articolo 17 – Il Bilanciere

Il Bilanciere è responsabile della redazione annuale del bilancio della Società, cui provvede in collaborazione con il Cassiere. Tale documento verrà sottoposto dal Presidente allìapprovazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci da effettuarsi entro il mese di Marzo dell'anno successivo.

Articolo 18 - Economo responsabile della conservazione dei locali della Società

L'Economo responsabile della conservazione dei locali della Società ha potere di disposizione di spesa su una parte delle disponibilità economiche annuali affidategli dal Vice Presidente responsabile delle Finanze su delibera del Consiglio Direttivo allo scopo di custodire i beni immobili in disponibilità, i beni mobili e le attrezzature della Società nonché quelli dati in uso alla medesima e provvede alla loro manutenzione, conservazione in buona efficienza e periodica pulizia.

Può, ove occorra, proporre al Consiglio Direttivo il sostenimento di spese che possono eccedere la somma di denaro di cui sopra solo per interventi improcrastinabili di manutenzione straordinaria.

Nell'esercizio delle sue funzioni si avvale della collaborazione dei consiglieri a ciò delegati e/o della collaborazione dei Soci di sua fiducia. La sua attività è diretta e coordinata dal Vice Presidente responsabile delle Finanze.

Articolo 18 *bis* – Economo responsabile delle forniture della cucina

L'Economo responsabile delle forniture e del buon andamento della cucina ha potere di disposizione di spesa su una parte delle disponibilità economiche annuali affidategli dal Vice Presidente responsabile delle Finanze su delibera del Consiglio Direttivo allo scopo di custodire e tenere costantemente in efficienza la cucina rifornendo il magazzino delle merci, con particolare riguardo alle circostanze straordinarie.

La parte delle disponibilità economiche annuali affidategli può essere incrementata, durante l'esercizio di competenza, su delibera del Consiglio Direttivo, con gli eventuali profitti provenienti dalle attività conviviali.

Nell'esercizio delle sue funzioni si avvale della collaborazione dei tre Consiglieri a ciò delegati e/o della collaborazione dei Soci di sua fiducia.

La sua attività è diretta e coordinata dal vice Presidente responsabile delle Finanze.

Articolo 18 *ter* – Economo responsabile delle forniture e del buon andamento del bar

L'Economo responsabile delle forniture e del buon andamento del bar ha potere di disposizione di spesa su una parte delle disponibilità economiche annuali affidategli dal Vice Presidente responsabile delle Finanze su delibera del Consiglio Direttivo allo scopo di custodire e tenere costantemente in efficienza la cucina rifornendo il magazzino delle merci, con particolare riguardo alle circostanze straordinarie.

La parte delle disponibilità economiche annuali affidategli può essere incrementata, durante l'esercizio di competenza, su delibera del Consiglio Direttivo, con gli eventuali profitti provenienti dall'esercizio del bar.

Nell'esercizio delle sue funzioni si avvale della collaborazione dei tre Consiglieri a ciò delegati dal Presidente e/o della collaborazione dei Soci di sua fiducia.

La sua attività è diretta e coordinata dal vice Presidente responsabile delle Finanze.

Articolo 18 *quater* - Economo responsabile di cene e banchetti

L'Economo responsabile di cene e banchetti ha l'esclusiva responsabilità dell'organizzazione e dell'esecuzione dell'attività di montaggio, smontaggio e conservazione dei tavoli e delle sedie necessarie per le attività conviviali della Società. Non ha poteri di spesa.

Nell'esercizio delle sue funzioni si avvale della collaborazione dei Consiglieri a ciò delegati dal Presidente e/o della collaborazione dei Soci di sua fiducia.

La sua attività è diretta e coordinata dal vice Presidente responsabile dell'Organizzazione.

Articolo 19 – Il Segretario

Il Segretario ha le seguenti competenze:

a) è responsabile dell'attività della Segreteria della Società e provvede ad evadere la corrispondenza in conformità alle direttive impartite dal Presidente;
b) espone nei locali sociali le comunicazioni del Consiglio Direttivo, gli avvisi riguardanti l'attività della Società e quant'altro debba essere portato a conoscenza dei Soci in tale forma;
c) cura la convocazione dell'Assemblea del Consiglio Direttivo, nei modi e nei tempi stabiliti dagli articoli 11 e 12 del presente Statuto;
d) Cura l'archiviazione dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché degli altri documenti da lui selezionati.

Per l'espletamento delle sue competenze, il Segretario si avvale della collaborazione di un consigliere scelto fra gli eletti.

Articolo 19 bis – Il vice Segretario

Il vice Segretario è diretto collaboratore del Segretario, lo coadiuva in tutte le funzioni di sua competenza e lo sostituisce in caso di assenza e/o impossibilità temporanea ad adempire alle sue funzioni.

Articolo 20 – Il responsabile del Gruppo Sportio

Il responsabile del Gruppo Sportivo coordina tutte le manifestazioni sportive amatoriali organizzate dalla Società.

Coordina inoltre la partecipazione della Società alle manifestazioni amatoriali organizzate da altre Società o gruppi sportivi. In questi casi la partecipazione della Società avviene sotto la denominazione di *"Gruppo Sportivo I Provenzani".*

Nell'esercizio delle sue funzioni si avvale della collaborazione dei due consiglieri a ciò delegati e/o dei Soci di sua fiducia.

Articolo 21 – I revisori dei Conti

I revisori dei Conti, in numero di tre, vengono eletti a maggioranza ogni anno nell'Assemblea dei Soci di rendimentoannuale che si svolge entro il mese di Marzo. Effettuano la revisione del rendiconto economico e finanziario, redatto annualmente dal Bilanciere, approvato dal Consiglio Direttivo e presentano una relazione sul medesimo all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

Effettuano, altresì, il controllo di gestione sulla Società riferendone periodicamente al Consiglio Direttivo.

Della loro attività di controllo di gestione riferiscono all'Assemblea in sede di approvazione del rendiconto economico. Nel caso in cui lo ritengano necessario devono chiedere la convocazione dell'Assemblea Straordinaria.

Articolo 22 – La Commissione Elettorale

La Commissione Elettorale è un organo collegiale temporaneo che ha il compito di gestire il procedimento elettorale.

E' composta da tre Soci contradaioli, con i requisiti previsti per l'esercizio di voto, eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea dei Soci nella seduta che si svolge nel mese di ottobre dell'anno in cui scadono il mandato del Presidente e del Consiglio Direttivo ed hanno l'obbligo di essere presenti e la facoltà di rifiutare l'incarcio.

Nella prima riunione elegge al suo interno un Presidente ed un Segretario.

Articolo 23 – Elezione della Commissione Elettorale

Sono eletti a membri della Commissione Elettorale i Soci contradaioli che abbiano ottenuto la maggioranza assoluta dei voti.

Nel caso che abbiano raggiunto la maggioranza assoluta un numero di Soci contradaioli superiore a tre si procede al ballottaggio fra gli ultimi che abbiano ottenuto lo stesso numero di voti.

Qualora nessuno od alcuni non abbiano raggiunto la maggioranza di cui al primo comma, si procede ad una seconda votazione per costituire o completare la Commissione Elettorale con le seguenti modalità:

a) se nessuno è eletto, si procede al ballottaggio fra i sei Soci contradaioli che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella votazione precedente;
b) se non risultano eletti due membri, si procede al ballottaggio fra i quattro Soci contradaioli che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella votazione precedente;
c) se non risulta eletto un membro, si procede al ballottaggio fra i due Soci contradaioli che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella votazione precedente.

In questa seconda votazione, nel caso previsto dalla lettera a) si indicano tre preferenze, della lettera b) due preferenze, della lettera c) una sola preferenza.

Nelle ipotesi previste dalle lettere a, b, c, si procede al ballottaggio fra coloro che abbiano ottenuto lo stesso numero di voti.

Articolo 24 – Procedimento elettorale

Il procedimento elettorale si svolge con le seguenti modalità:

a) compilazione dell'elenco dei candidati;
b) accertamento che i candidati siano Protettori contradaioli in regola con i pagamenti da almeno due anni entro il 31 dicembre dell'anno precedente, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e, per le cariche di Presidente e vice Presidente, il venticinquesimo anno di età e non abbiano in corso provvedimenti disciplinari a loro carico;
c) accertamento dell'adesione alla candidatura e della conoscenza dei compiti e degli obblighi previsti dal presente Statuto da parte dei candidati;
d) esposizione dell'elenco dei candidati nei locali sociali almeno quindici giorni prima della data della consultazione elettorale;
e) compilazione di una eventuale lista alternativa presentata da almeno cinquanta Soci aventi diritto al voto, non meno di dieci giorni prima della data fissata per le elezioni. Nessun Socio può essere incluso inmambedue le liste;
f) accertamento dei requisiti previsti dalla lettera b) per i candidati dell'eventuale lista alternativa;
g) esposizione dell'eventuale lista alternativa nei locali della Società almeno sette giorni prima della data fissata per le elezioni;
h) stampa delle schede elettorali che devono contenere l'elenco dei candidati della lista compilata dalla Commissione Elettorale e dell'eventuale lista alternativa;
i) comunicazione ai Soci della data della consultazione elettorale mediante avviso scritto esposto nel territorio della Contrada e nella sede della Società, nonché mediante comunicato stampa sui quotidiani cittadini, almeno sette giorni prima della data fissata per le elezioni;
j) predisposizione del seggio elettorale in modo che sia garantita la libertà dell'esercizio di voto e la segretezza del voto;
k) autenticazione delle singole schede elettorali tramite apposizione del timbro della Società e vidimazione da parte di almeno due membri della Commissione Elettorale;
l) inizio delle operazioni di voto alle quali devono essere sempre presenti almeno due membri della Commissione Elettorale;
m) la scheda elettorale, una volta votata, deve essere piegata, consegnata a un membro della Commissione Elettorale responsabile delle operazioni di voto e dallo stesso immessa nell'urna predisposta a tal fine, precedentemente sigillata con nastri e ceralacca;
n) il Socio che ha votato firma l'apposito elenco predisposto dalla Commissione Elettorale che deve essere allegato al verbale alla fine delle operazioni elettorali;
o) inizio dello spoglio delle schede dopo il termine delle operazioni di voto.

Le elezioni devono tenersi non oltre il quindici Febbraio dell'anno successivo alla scadenza del mandato del Presidente e del Consiglio Direttivo; trascorso inutilmente tale termine il Presidente uscente convoca l'Assemblea dei Soci che deve essere riunita entro quindici giorni dal medesimo, per la nomina di una nuova Commissione Elettorale.

La Commissione Elettorale, trascorsi dieci giorni dalla consultazione, convoca nei modi stabiliti dall'articolo 11 del presente Statuto, l'Assemblea dei Soci per l'insediamento degli organi eletti.

In questa Assemblea il Presidente della Commissione Elettorale legge il verbale relativo alle operazioni di voto ed al risultato dello scrutinio, quindi consegna il materiale usato per le elezioni al Segretario.

Articolo 25 – Modalità di esercizio del diritto di voto e validità delle votazioni

L'elettore può approvare in tutto od in parte l'elenco proposto dalla Commissione Elettorale secondo le seguenti modalità:

a) se intende eleggere tutti i nominativi indicati nella scheda elettorale non appone alcun segno sulla medesima;
b) se non intende eleggere tutti o parte dei nominativi contenuti nella scheda elettorale, deve tracciare una segno sui singoli nominativi ed eventualmente, indicare con nome e cognome, un nominativo di sua preferenza in possesso dei requisiti di eleggibilità indicati all'articolo 12, terzo comma del presente Statuto;
c) qualsiasi segno apposto sulla scheda elettorale che non risponda ai requisiti indicati nelle lettere a) e b), o che sia idoneo a violare la segretezza del voto rende nulla la scheda medesima.

Nel caso che la scheda elettorale contenga anche la lista alternativa, l'elettore deve annullare la lista che non intende votare e procedere con le stesse modalità indicate alle lettere a) e b) e c) del primo comma.

Le votazioni sono valide in presenza di almeno cinquanta voti validamente espressi; i candidati od i loro sostituti risultano eletti a maggioranza assoluta dei votanti.

Qualora un candidato al Consiglio Direttivo, ad esclusione del Presidente, rinunci al mandato oppure non risulti eletto e non sia stato sostituito, provvede a farlo l'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Qualora non risulti eletto il Presidente le votazioni non sono valide.

Articolo 26 – Disposizioni finali

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alla tradizione citata all'articolo 1.

Le eventuali modifiche al presente Statuto dovranno essere votate dall'Assemblea dei Soci e approvate dalla maggioranza qualificata dei due terzi dei Soci presenti.

Esse entreranno in vigore il giorno successivo la data di approvazione.

Spetteranno al Consiglio Direttivo in quel momento in carica gli adempimenti pubblicitari di Legge.